

ad avere giurisdizione e sorveglianza sopra la mercatura: egli non fece attenzione alla suindicata legge o forse non la conobbe, e perciò commise quell' anacronismo. In due epoche dev' essere distinta l' esistenza di quest' ufficio; la prima incomincia dalla istituzione di esso sino a tutto il secolo XV, la seconda di qua continua sino all' istituzione della magistratura de' cinque savii alla mercanzia, nell' anno 1506. Qui non parlerò che delle due sole epoche suindicate. Le attribuzioni e le incumbenze di questi *consoli* sono espresse nel giuramento, che facevano quando vi erano eletti, e che si leggono in fronte del loro capitolare. Dovevano eglino regolare tutto il ceto mercantile per lo migliore vantaggio della città; dare e prescrivere ordini indistintamente per tutti i navigli mercantili e per tutti i negozianti sì di mare come di terra; esercitare diritto d' inquisizione, ed intimare esilio ed altre pene contro qualunque mercatante sì veneziano che forestiero, il quale avesse radunato secrete società contro il commercio nazionale. Avevano inoltre l' autorità di stimare ciascun naviglio e di misurare le navi, che stavano per far viaggio, onde conoscere se fossero caricate oltre la misura stabilita: la quale autorità non era limitata ai soli legni, che navigavano per mare, ma anche a quelli che avessero viaggiato nei due fiumi Adige e Po. Spettava a loro l' esigere da chiunque esercitava in Venezia *Cambio mercantile* il deposito di tre mila ducati, acciocchè in caso di frode o di fuga ne potessero essere risarciti i creditori ingannati. Altre leggi in seguito ne spiegarono o ne ampliarono i diritti. E infatti, nell' anno 1528 fu concesso loro « il diritto criminale o misto sopra le ruberie fatte ai mercatanti nelle galee del principato, che scortavano le flotte mercantili a Trabisonda ed altrove. » Nell' anno 1544 fu loro affidata l' autorità « di proteggere i debitori poveri o impotenti, contro le violenze di un mercatante creditore indiscreto. » Nell' anno 1550 fu assoggettata alla loro sorveglianza l' arte della seta e de' panni d' oro e di seta. Nel 1561 fu loro concesso il diritto di *socvenzionare*, ossia di ordinare ad istanza de' creditori aggravati la carcerazione de' debitori